

STATUTO ASSOCIAZIONE "SOCIAL WARNING – MOVIMENTO ETICO DIGITALE APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "SOCIAL WARNING – MOVIMENTO ETICO DIGITALE APS", da ora in avanti denominata "associazione" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'associazione ha sede legale in via Romanin n.298 nel Comune di Trissino e con durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed in particolare svolge le seguenti attività ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs n.117/2017 e sue successive modifiche lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione persegue le suddette attività mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuove e favorisce la conoscenza e la promozione di un uso consapevole del web, attraverso mostre, incontri ed eventi;

- promuove ed incoraggia ogni forma di attività nel campo dell'educazione digitale svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica consapevole del world wide web.

Realizza incontri per promuovere un uso consapevole del web, crea momenti di aggregazione allo scopo di diffondere l'educazione digitale, realizza workshop sulle potenzialità e i rischi del web e organizza corsi su temi di educazione ai social media;

- organizza ogni tipo di manifestazione e convegno, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo del digitale e web nel suo più ampio significato

- può promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche, riunioni tra gli associati, organizzare spettacoli e intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande e alimenti esclusivamente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale;

- può organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che desiderano informarsi sui temi delle potenzialità e i rischi del web.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dall'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero di associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Organo Amministrativo.

Il richiedente, che intende essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda impegnandosi a versare la quota associativa.

La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati, quote associative)

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, purché iscritti nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

La quota associativa annuale, le modalità di versamento e i termini, sono stabiliti dall'Organo di amministrazione, su proposta del Tesoriere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo in caso di superamento dei parametri indicati dal d.lgs n. 117

del 2017;

e) Organo di Revisione Legale dei conti.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'Assemblea straordinaria almeno 15 (quindici) giorni prima e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicato nel sito Web dell'associazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e anche attraverso le modalità di videoconferenza o via Skype.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione nelle seguenti modalità:

- per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

A ciascuno degli associati, anche agli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, viene riconosciuto un solo voto.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. cinque mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 388/2000.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

La domanda di accesso ai documenti da parte del socio deve essere fatta per iscritto e firmata.

Per quanto riguarda i verbali dell'organo di amministrazione o i verbali di altri organi associativi, che possono contenere considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sugli associati, potrà essere diffuso al socio richiedente un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione.

Per quanto riguarda il libro soci, i documenti contabili, gli estratti conto, i contratti e gli accordi, che sono di competenza dell'Organo di amministrazione, il socio dovrà presentare richiesta scritta, motivando tale domanda. Il socio potrà visionare tali documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia. Al momento della presa visione, il socio dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna a non divulgare i dati tutelati dalla normativa sulla privacy pena l'espulsione dall'associazione e la relativa denuncia per violazione della privacy all'Autorità Garante.

Il socio non può effettuare foto ai documenti di cui sopra con qualsiasi mezzotecnologico. I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 23

1

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente allegato è parte integrante
dell'atto registrato il 08-02-2022
al N. 218 Serie III

L'ASSISTENTE
Ivano Corsano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

Firmato digitalmente da: DAVIDE DAL MASO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not
usable to require other SPID digital identity
Luogo: Trissino
Data: 12/02/2023 21:27:06